

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CALTANISSETTA




www.asp.cl

Rete Della Prevenzione Procedura Gestionale per la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori



5

Quaderni della Rete della Salute


	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 1 di 16

COPIA N._ trasmessa A: ___Vedi elenco allegato _____
DISTRIBUZIONE CONTROLLATA: SI NO

10/01/2012			
Riferimenti		Firme	
Emessa da	GLAM		
Verificata da	DIREZIONE SANITARIA		
Verificata da	DIREZIONE AMMINISTRATIVA		
Approvata da	DIREZIONE GENERALE		

SOMMARIO

- 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
- 2 FUNZIONI COINVOLTE
- 3 RIFERIMENTI
- 4 ACRONIMI E DEFINIZIONI
- 5 MODALITÀ OPERATIVE
6. LAVORATORI NON ESPOSTI A RISCHI PER I QUALI E' PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
7. ARCHIVIAZIONE
8. REVISIONE

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 2 di 16

1 SCOPO E CAMPO D' APPLICAZIONE

La presente procedura definisce le modalità operative per:

1. la corretta programmazione e gestione delle visite mediche dei lavoratori (ex art 25 Dlg 81/08 e s.m.i.) la corretta comunicazione tra i soggetti deputati alla attuazione delle norme di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. La procedura si applica alle seguenti tipologie di visite:
 - Visite mediche preventive;
 - Visite mediche periodiche
 - Visite straordinarie (richieste dal dipendente)
 - Visite di fine rapporto


La procedura si applica a tutte le strutture della ASP di Caltanissetta.

2 FUNZIONI COINVOLTE

Datore di lavoro: Direttore Generale
Direttore Sanitario Aziendale
Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero
Direttori di Distretto
Direttori di Dipartimento
Direttore Area Amministrativa e Tecnica
Direttori UU. OO. Complesse Dipartimentali e Semplici
Direttore U. O. Risorse Umane
R.S.P.P.
Medici Competenti
Coordinatore dei Medici Competenti
Medico Autorizzato
Lavoratori
Preposti
Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza - RLS

3 RIFERIMENTI

D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni
Dlgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni
Linee guida SIMLII
Verbale delle riunioni del 10/01/2012 e trasmesso con nota del DG n. del

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 3 di 16

4 ACRONIMI E DEFINIZIONI

4.1 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE - DIRETTORE SANITARIO DI P.O.- DIRETTORE DI DISTRETTO - DIRETTORE DI DIPARTIMENTO - DIRETTORE UOC – RESPONSABILE UOS

Dirigenti cui spetta tra l'altro, nell'ambito delle rispettive competenze:

- richiedere l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D. Lgs.81/08 informandolo sui processi e sui rischi connessi alla attività lavorativa della propria UO;
- affidare i compiti ai lavoratori della propria UO tenendo conto del loro stato di salute (art.18, comma 1D.Lgs. 81/08);
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori dell'obbligo, ove previsto, di sottoporsi a sorveglianza sanitaria;

4.2 - MEDICO COMPETENTE

E' il medico, dipendente o convenzionato con l'Azienda, in possesso dei requisiti ex art 38 D. Lgs. 81/08, nell'ambito delle proprie competenze, in sintonia con il Coordinatore dei Medici Competenti, collabora con il datore di lavoro, con i Direttori/Dirigenti delle UOC/UOD/UOS, con l' RSSP e con gli RRLSS alla individuazione e alla valutazione dei rischi lavorativi, effettua la Sorveglianza Sanitaria e provvede alla informazione dei lavoratori e degli RRLSS sul significato degli accertamenti sanitari, in armonia con gli obblighi di cui agli articoli art.25 Dlgs. 81/08.

In Azienda i medici competenti svolgono la propria opera in qualità di:

- dipendente del datore Dr. Francesco Matraxia che si occupa della sorveglianza sanitaria del personale dipendente dell'area nord dell'azienda;
- convenzionato Dr. Giuseppe Vitellaro che si occupa della sorveglianza sanitaria del personale dipendente dell'area dell'azienda (comuni di Gela,Mazzarino,Buterae Niscemi);
-


Essi improntano il lavoro secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

L'autonomia e le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i loro compiti sono assicurati dal Direttore Generale.

I medici competenti possono avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

4.3 - MEDICO AUTORIZZATO:

E' il Medico dipendente o convenzionato con l'Azienda .in possesso dei requisiti ex art. 88 Dlgs 230/95 che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da radiazioni ionizzanti di categoria A

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 4 di 16

4.4- COORDINATORE DEI MEDICI COMPETENTI


E' il Dirigente incaricato dal Direttore generale di:

1. coordinare l'attività dei MC art. 39 c omma 6 Dlgs.81/08 nel rispetto delle prerogative fissate per questi ultimi dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre normative cui si fa espresso riferimento a specifici compiti del medico competente;
2. curare, di concerto con i singoli MC, i rapporti con il Responsabile del SPP, con gli RRLSS, con i Direttori delle UOC/UOD/UOS ove prestano la propria opera i lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria nonché con i Direttori delle Strutture Sovraordinate , con il Dirigente e con il Dirigente della UO Risorse Umane nel caso in cui, per rilascio da parte del MC di certificazione di idoneità con prescrizioni, si renda necessario assegnare il lavoratore ad altra mansione/posto di lavoro o ad altra unità operativa;
3. curare l'ottimizzazione della UO Medici Competenti con particolare riferimento alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei vari lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria ivi comprese, di concerto con il Medico Autorizzato, quelle dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e alle modalità per garantire concretamente l'osservanza del segreto professionale, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
4. curare, di concerto con i singoli MC, il reporting annuale dell'attività della UO con particolare riferimento alla comunicazione ex art. 25 COMMA 1 in occasione della riunione periodica di cui all'art.35 del Dlgs. 81/08 fermo restando la compilazione di apposita relazione annuale da parte di ciascun MC dell' UO.

4.5 - DIRETTORE DELLA UO RISORSE UMANE

Direttore delegato dal Direttore Generale alla gestione del personale dell'Azienda nell'ambito della quale:

1. istruisce, di concerto con il Coordinatore dei Medici Competenti, del Direttore della UO presso cui opera il lavoratore interessato e del Direttore della Struttura Sovraordinata, gli atti per la presentazione allo SPRESAL dell' eventuale ricorso amministrativo avverso i provvedimenti adottati dal Medico Competente ex art. 41 comma 9 Dlgs.81/08
2. provvede, di concerto con il Coordinatore dei Medici Competenti, del Direttore della UO presso cui opera il lavoratore interessato, il Direttore dell'UO di nuova destinazione , alla ottimale collocazione presso altra UO del personale con inidoneità parziale o totale;

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 5 di 16

4.6- PREPOSTO

Lavoratore cui spetta, in funzione dell'organizzazione aziendale esistente e delle rispettive attribuzioni, il coordinamento dell'attività dei lavoratori della U.O. cui è destinato. Collabora con il Direttore della UO di appartenenza per l'attuazione degli obblighi di cui al precedente punto 4.1

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.


4.8 - LAVORATORE SUBORDINATO

Soggetti con rapporto di lavoro subordinato o equiparati (Direttori, dirigenti e personale del comparto, tirocinanti ecc.) che, se esposti a rischi per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria di cui all'art.25 del Dlgs.81/08, sono obbligati a sottoporsi agli accertamenti sanitari con le modalità previste dal MC in attuazione a quanto previsto dall' art.20 comma 2 lettera i del D. Lgs. sopra citato

4.8.1 - DIRIGENTI

Secondo la delega scritta ricevuta dal Direttore Generale ai Dirigenti spettano i seguenti compiti:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ. GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 6 di 16

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi.

4.9 - RSPP

E' il soggetto nominato dal DDL, in possesso di attitudini e capacità adeguate, al quale spetta la responsabilità del SPP. Nell'ambito dei compiti di cui all'art 33 del D.L.gs 81/08 assicura la collaborazione con il Medico Competente e con gli RLLSS nell'effettuazione della Individuazione e della Valutazione dei Rischi, anche al fine di determinare i lavoratori che, per i rischi cui sono effettivamente esposti, debbono essere sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria di cui all'art.25 D.L. gs.81/08


4.10- SPP:

Insieme delle persone, sistemi e mezzi, facenti parte del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

4.10.1 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione;

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ. GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 7 di 16

- ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipano alla riunione periodica;
- fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

4.11- CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO:

Documento predisposto dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria in cui sono annotate, oltre ai rischi specifici cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità espressi.

4.12- GIUDIZIO DI IDONEITÀ:


Trattasi del giudizio espresso dal MC sulla idoneità alla mansione specifica, obbligatorio ogni volta che viene eseguito un accertamento sanitario preventivo, periodico o straordinario che può essere di:

- idoneità
- idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente

4.13- SORVEGLIANZA SANITARIA:

L'attività di sorveglianza sanitaria è costituita dalla effettuazione di visite mediche preventive, periodiche, straordinarie, in occasione del cambio mansione e di fine rapporto nei confronti dei lavoratori per i quali la normativa vigente lo prevede, nonché dalla effettuazione di visite nei vari ambienti di lavoro con cadenza annuale e ha lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori evitando che gli stessi presentino l'insorgenza o l'aggravamento di patologie connesse ai rischi lavorativi.

Il MC effettua la Sorveglianza Sanitaria su lavoratori esposti a rischi lavorativi per i quali la normativa vigente ne prevede l'obbligo nonché su tutti gli altri rischi per i quali la valutazione art.28 Dlgs.81/08 ha evidenziato la necessità, al fine di prevenire danni alla salute dei lavoratori e di terzi, della effettuazione della sorveglianza sanitaria. Il MC, inoltre, su specifica richiesta motivata e formale di visita medica da parte del singolo lavoratore non esposto a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, valuta se tale richiesta sia riconducibile a rischi professionali [art. 39, comma 2, lettera c) D.

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 8 di 16

Lgs. 81/08] sulla base della più aggiornata valutazione dei rischi relativa all'unità operativa in cui lo stesso presta la propria opera. Se ritenuto opportuno, il MC attiva il processo di aggiornamento della valutazione dei rischi e sulla base delle nuove risultanze attiva la sorveglianza sanitaria o, viceversa, informa il lavoratore[art. 17, comma 1, lettera i) D. Lgs. 626/94] della non rilevanza dei rischi segnalati ai fini della sorveglianza sanitaria

Il MC, su richiesta del lavoratore, sottopone a visita medica straordinaria i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria che riprendono l'attività dopo un lungo periodo di assenza per infortunio o malattia al fine di verificarne il permanere della idoneità alla mansione specifica già riconosciuta nel corso della normale attività di sorveglianza sanitaria. Qualora ne ricorrono gli estremi adotta le procedure di cui alla precedente lettera c.


5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI


Il Medico Competente, in relazione agli obblighi previsti dall'articolo 25 comma 1 lettera a Dlgs 81/08, in collaborazione con RSPP, RLS, e direttori di UU.OO. complesse, dipartimentali e semplici, partecipa attivamente alla individuazione e alla valutazione dei rischi lavorativi con particolare riguardo alla determinazione dei soggetti che per i rischi lavorativi cui sono effettivamente esposti debbono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 39 Dlgs 81/08

5.2 VISITE MEDICHE PREVENTIVE

- a. L' UO Risorse Umane trasmette alla UO medici competenti i nominativi del personale che entrerà in servizio con l'indicazione del numero di matricola, della qualifica e, se nota, della UO di destinazione.
- b. Il Direttore Sanitario Aziendale, il Direttore Sanitario di P.O., il Direttore di Distretto, il Direttore di Dipartimento, i Direttori delle UOC/D/S, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, inviano alla UO medici competenti la comunicazione di nuova assegnazione. La procedura si applica al personale di nuova assunzione che, in relazione alla destinazione lavorativa, sarà presumibilmente esposto a rischi per i quali la normativa vigente prevede la Sorveglianza Sanitaria.
- c. Ricevuto il suddetto modello l' UO MC (MA per i lavoratori radio esposti di fascia A), acclarato che il lavoratore interessato è effettivamente addetto a lavori che lo espongono a rischi per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria, invierà alla U.O. di assegnazione, sempre per via telematica o per fax, l'elenco degli accertamenti di laboratorio che il lavoratore dovrà eseguire prima della visita. Completati i citati accertamenti, il lavoratore, prenoterà direttamente la visita telefonando all'ufficio del MC e, concertati i tempi con il superiore, si presenterà, salvo giustificato impedimento da comunicarsi sempre telefonicamente, nella stanza indicata nel corso della prenotazione.

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 9 di 16

- d. Effettuata la visita il MC/(MA per i lavoratori radio esposti di fascia A e B) esprime un giudizio sulla idoneità del lavoratore alla mansione specifica compilando su apposito certificato di idoneità, o di idoneità con prescrizioni, o di non idoneità parziale, totale o temporanea da consegnarsi all'interessato, che firma per ricevuta. Copia del certificato, a cura della U.O. Medici Competenti, deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i cinque giorni successivi a quello di rilascio, a mezzo fax o raccomandata a mano, al Direttore della UOC/D/S presso cui lavora l'interessato, e al Direttore della UO Risorse Umane e alla U.O. di Direzione Sanitaria per i lavoratori radio esposti di fascia A e B.
- e. Le procedure relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti sono indicate nel dettaglio nel capitolo 5-paragrafo 6bis
- f. Il certificato di idoneità relativo alle visite preventive e periodiche degli studenti che effettuano tirocinio nelle strutture sanitarie aziendali viene inviato dalla U.O. Medici Competenti al Responsabile dei Corsi, per i tirocinanti della scuola TSRM si procede come indicato nel capitolo 5 paragrafo 6 bis
- g. Il Direttore della U.O. presso cui opera il lavoratore comunica alla U.O. Medici Competenti, ogni nuova assegnazione, nell'ambito della stessa Unità Operativa, che comporti variazioni sostanziali di esposizione a rischi rispetto ai quali il lavoratore stesso è sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- h. Le cartelle sanitarie e di rischio, contenenti l'originale del certificato di idoneità sono conservate, per conto del Direttore Generale, a cura del Medico Competente - Medico Autorizzato, di concerto con il personale sanitario della UO MC. Tutti gli operatori della U.O. Medici competenti garantiscono il rispetto del segreto professionale.
- i. Per i dipendenti esposti a rischio da radiazioni ionizzanti, chimico non moderato, cancerogeni, biologico gruppi 3- 4 la cartella sanitaria e di rischio va trasmessa a cura della U.O. Medici Competenti all'ISPESL nei tempi previsti dalla normativa vigente, una copia viene consegnata al lavoratore ed una archiviata
- j. In caso di inidoneità parziale il Direttore della UO di assegnazione del lavoratore valuterà, sentiti congiuntamente il Medico Competente ed il Coordinatore dei Medici Competenti, l'opportunità di mantenere il lavoratore nella stessa U.O. garantendo, comunque, l'osservanza delle prescrizioni impartite. Ove tale soluzione non risultasse possibile per motivi organizzativi, saranno interessate le Strutture Sovraordinate per l'assegnazione ad altra unità operativa sentito, comunque, il parere del Medico Competente e del Coordinatore MC.
- k. In caso di inidoneità totale il Direttore della UO presso cui presta la propria opera il lavoratore interessato si assicura che il dipendente non sia assegnato alla mansione specifica già esercitata dando avvio alla procedura di cui alla precedente lettera. Il MC informa ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari fornendo a richiesta copia della documentazione sanitaria. Resta ferma comunque la facoltà da parte del dipendente o del datore di lavoro, ove ritenuto necessario, di ricorrere allo SPISLL, ex art .41 DLgs. 81/08, avverso il parere di idoneità, di inidoneità parziale o totale e di idoneità con prescrizioni espresso dal MEDICO COMPETENTE nel corso della visita medica preventiva, periodica e straordinaria entro 30 giorni dal ricevimento

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 10 di 16

del certificato La fase istruttoria per il ricorso da parte del datore di lavoro è curata direttamente dal Direttore dall'UOC Risorse Umane, già delegato dal Direttore Generale per tali compiti, sentiti il MC, il Coordinatore dei Medici Competenti, il Direttore dell'UOC/D/S presso cui opera il lavoratore interessato e il Direttore della Struttura Sovraordinata (Direzione Sanitaria per le strutture ospedaliere - Direzione di Distretto - Direzione di Dipartimento per le strutture territoriali). Nelle more della definizione del ricorso vanno applicate le procedure di cui alle precedenti lettere h) ed i);

5.3 - VISITE MEDICHE PERIODICHE

La visita medica periodica è programmata dal MC in relazione alla mansione del dipendente e al protocollo sanitario stesso. A cadenza trimestrale il MC definisce e redige il programma della sorveglianza sanitaria inviandone copia, per via telematica o per fax , alle UU.OO. interessate i cui Direttori cureranno, in base alle scadenze indicate , l' invio del personale alla visita secondo le procedure di cui al precedente punto 5.2.

Per i lavoratori i che non si sono presentati a visita dopo il primo invito il mese successivo verrà inviato un secondo invito via fax .

Per i lavoratori che non si sono presentati a visita dopo due inviti verrà inviata comunicazione dei nominativi al direttore della U.O. Risorse Umane.


5.4 VISITE MEDICHE STRAORDINARIE

La eventuale richiesta di visita medica straordinaria connessa ai rischi professionali presenti nell'ambiente di lavoro va effettuata dal dipendente, con richiesta scritta, direttamente al MC allegando tutta la documentazione sanitaria a sostegno della richiesta stessa.

Il MC ha facoltà di valutare la reale necessità della visita. In caso positivo il dipendente viene convocato a visita secondo le stesse modalità descritte al 5.2.

Il dipendente riammesso al lavoro dopo un periodo significativo di assenza per infortunio o per malattia può richiedere formalmente al MC una visita medica per la verifica della idoneità precedentemente certificata. Il MC decide secondo quanto previsto al paragrafo 4.14.

In caso di mancata richiesta da parte del lavoratore resta salva la facoltà dell'Azienda, su proposta del Direttore della UO presso cui lavora l'interessato o del Direttore della Struttura Sovraordinata di sottoporre il lavoratore stesso a visita di controllo da parte del Collegio Medico Legale (ex art.5, comma 3, L. 300/70) per l'accertamento della idoneità al servizio cui è destinato. L'esito della visita viene comunicato anche al MC.

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 11 di 16


5.5 PATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A RISCHI PROFESSIONALI

Qualora il MC, nel corso della visita medica preventiva , periodica o straordinaria, riscontri patologie non ricollegabili ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto, ne informa il lavoratore stesso ed il medico curante con modello. Ove la citata patologia possa mettere in pericolo l'integrità del lavoratore stesso per motivi di lavoro o quella di altri lavoratori nell'ambito della organizzazione lavorativa dove lo stesso opera il MC, garantendo il rispetto del segreto professionale (salvo casi particolari in cui la normativa vigente non ne faccia espressa previsione) ne informa immediatamente il Direttore della UO presso cui lavora l'interessato, e il Direttore della UOC RISORSE UMANE.

il Direttore della UOC RISORSE UMANE, di concerto con il Direttore della U.O. presso cui lavora l'interessato e con il Medico Competente, potrà procedere alla richiesta di controllo della idoneità Direzione del lavoratore medesimo, ex art. 5, comma 3, della L. n. 300/70, al Collegio Medico Legale

5.6 VISITE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO E CONSERVAZIONE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

- a. L' UO risorse umane comunica per iscritto al Coordinatore dei MM.CC. le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento, decesso, trasferimento ,con congruo anticipo in particolare per i dipendenti esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
- b. L' UO Medici Competenti/Medico Autorizzato provvede:
- c. A sottoporre a visita di fine rapporto i lavoratori esposti a rischio chimico non moderato, amianto e radiazioni ionizzanti: in tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alla possibilità di effetti tardivi sulla salute eventuali prescrizioni e controlli da effettuare;
- d. per i lavoratori esposti a rischio biologico gruppi 3 e 4 verra' effettuato un colloquio di fine rapporto in cui verrà evidenziata la possibilità di effetti tardivi sulla salute in relazione ai rischi specifici ed indicati eventuali controlli
- e. per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il MC procede alla consegna della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/08
- f. per i lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti il MC procede alla trasmissione all'ISPESL, entro 6 mesi dal termine del rapporto di lavoro, del Documento Sanitario Personale di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 230/1995 ,alla conservazione di copia fino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età e, in ogni caso, per almeno 30 anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- g. per i lavoratori esposti a rischio da cancerogeni, biologico (agenti dei gruppi 3-4), chimico non moderato il MC procede alla trasmissione all'ISPESL della cartella sanitaria e di rischio e alla conservazione di una copia per almeno 30 anni dopo la fine del rapporto di lavoro.

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL
		DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 12 di 16


5.7 PROCEDURE PER I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI

A) NUOVO ESPOSTO

1. La Direzione Sanitaria (per il personale dirigente) comunicheranno alla Unità Operativa Direzione Sanitaria del P.O. di appartenenza ed ai medici incaricati della Sorveglianza Medica i nominativi del personale assegnato presso i seguenti reparti con rischio da radiazioni:

Ambulatorio endoscopico
 Anestesia e Rianimazione
 Cardiologia
 Chirurgie varie
 Ortopedia
 Radiologia
 Radioterapia
 Medicina Nucleare
 Sala Operatoria

2. La Unità Operativa Direzione Sanitaria trasmetterà al Responsabile del reparto la nota con l'indicazione di non esporre il lavoratore a rischio da radiazioni con allegata la scheda informativa dell'attività lavorativa .
3. La Unità Operativa di Direzione Sanitaria farà visionare la scheda compilata all'Esperto Qualificato che effettuerà la classificazione dell'operatore.
4. Nel caso l'operatore sia classificato "ESPOSTO" l'Unità Operativa di Direzione Sanitaria ne invierà comunicazione al Coordinamento Medici Competenti ed Autorizzati per la predisposizione della visita medica preventiva.
5. Il Medico addetto alla Sorveglianza Medica comunicherà per iscritto il giudizio di idoneità all'Unità Operativa di Direzione Sanitaria. che, in caso di responso positivo, provvederà a consegnare al lavoratore il dosimetro personale e le seguenti note, facendo firmare per ricevuta:
 - a. lettera con la classificazione e la data di inizio esposizione;
 - b. le norme interne di protezione;
 - c. le modalità di utilizzazione del dosimetro personale.
 - d. la scheda informativa sulle esposizioni precedenti e contemporanee del lavoratore e quella relativa alla dichiarazione del lavoratore esterno/autonomo.
 - e. dichiarazione di consenso relativa alla Privacy


	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 13 di 16

6. L'Unità Operativa di Direzione Sanitaria farà compilare e firmare la scheda dosimetrica nel riquadro delle esposizioni contemporanee.
7. L'Unità Operativa di Direzione Sanitaria predisporrà la scheda dosimetrica personale per la vidimazione da parte del Direttore Sanitario.
8. I Medici addetti alla Sorveglianza Medica trasmetteranno all'Unità Operativa di Direzione Sanitaria e al Direttore Sanitario i giudizi di idoneità relativi alle visite mediche preventive e periodiche entro 15 giorni dalla visita.

Se l'operatore proviene da un'altra sezione della A.S.P verranno omessi i passi 7),8). L'Unità Operativa di Direzione Sanitaria e il medico incaricato della Sorveglianza Medica provvederanno agli adempimenti interni eventualmente necessari.

B) CESSAZIONE


1. La Direzione Sanitaria comunicherà per scritto con congruo anticipo all'Unità Operativa di Direzione Sanitaria. e al Medico addetto alla Sorveglianza Medica la cessazione di un operatore dalle mansioni con rischio da radiazioni, specificando se tale cessazione è dovuta a:
 1. fine rapporto di lavoro (dimissioni, pensione, ecc.);
 2. trasferimento presso altri reparti o presidi della A.S.P.;
 3. gravidanza, aspettativa, ecc.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro:
 1. l'Unità Operativa di Direzione Sanitaria provvederà a far chiudere la scheda dosimetrica dall'Esperto Qualificato e a trasmetterla al Medico addetto alla Sorveglianza Medica entro 15 giorni dalla data di cessazione ;
 2. il Medico effettuerà la visita finale e provvederà ad inviare all'ISPESL sia la scheda dosimetrica che il documento sanitario.
3. In caso di cessazione dell'esposizione, ma non del rapporto di lavoro, l'Unità Operativa di Direzione Sanitaria e il Medico addetto alla Sorveglianza Medica provvederanno a chiudere e conservare, rispettivamente, la documentazione di Sorveglianza Direzione e quella di Sorveglianza Medica, ognuno per quanto di propria competenza.

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 14 di 16

5.8 REGISTRO DEGLI ESPOSTI

Il Medico Competente provvede, per conto del Direttore Generale :

- a. alla istituzione e all'aggiornamento del registro dei lavoratori esposti ad amianto ed agenti cancerogeni e mutageni (art 243 e 260 D.Lgs. 81/08) per conto del DDL con l'indicazione dell'attività specifica comportante l'esposizione , l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione accidentale individuale. Il datore di lavoro, tramite il SPP comunica al MC i valori della esposizione individuale.
- b. alla trasmissione della copia del registro e degli eventi accidentali di cui alla precedente lettera a) all' ISPEL e allo SPRESAL quale organo di vigilanza, comunicando loro ogni 3 anni e, comunque, ogni qual volta gli stessi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- c. alla consegna , a richiesta, all'ISS di copia del registro;
- d. alla conservazione del registro di esposizione per almeno 30 anni successivi alla fine del rapporto di lavoro;
- e. alla comunicazione all'ISPEL e allo SPRESAL della cessazione del rapporto di lavoro e delle annotazioni presenti sul registro;
- f. alla istituzione e all'aggiornamento del registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4 (art 280 del D.lgs.81/08) per conto del DDL con indicazione degli eventuali casi di esposizione accidentale individuale;
- g. alla trasmissione della copia del registro e degli eventi accidentali di cui alla precedente lettera , all'ISS,all' ISPEL e allo SPRESAL quale organo di vigilanza, comunicando loro ogni 3 anni e, comunque, ogni qual volta gli stessi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- h. alla comunicazione all' ISPEL e allo SPRESAL quale organo di vigilanza, della cessazione del rapporto di lavoro per il personale di cui alla lettera f)
- i. alla conservazione del registro di esposizione per almeno 30anni successivi alla fine del rapporto di lavoro .

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 15 di 16

5.9 RELAZIONE ANNUALE

La relazione annuale rappresenta l'atto conclusivo dell'operato del medico competente nei confronti del gruppo di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria: è uno strumento utilizzabile per una più completa e mirata valutazione dei rischi, contribuisce alla verifica dell'efficacia delle misure preventive adottate dall'azienda, è indicatore in sostanza, per eccellenza di valutazione di controllo rispetto all'adeguatezza delle misure preventive e protettive messe in atto per contenere i rischi lavorativi.

La relazione annuale è l'unico modo che consente al MC di divulgare dati sulla salute. Rappresenta anche uno strumento riepilogativo dell'attività svolta dal MC.

Attraverso l'analisi aggregata dei dati di gruppi omogenei di lavoratori, si ricavano utili dati, strumento di conoscenza per i RLS, di verifica ed eventuale modifica del documento di valutazione dei rischi.


Ciascun MC ed il MA provvedono annualmente alla compilazione di relazione sull'attività svolta con, almeno, le seguenti indicazioni:

- a. Numero dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria
- b. Numero dei dipendenti sottoposti a visita medica con l'indicazione se trattasi di visita preventiva, visita periodica o visita straordinaria;
- c. Numero dei lavoratori giudicati IDONEI, IDONEI CON PRESCRIZIONE, PARZIALMENTE IDONEI, NON IDONEI TEMPORANEAMENTE, NON IDONEI DEFINITIVAMENTE in relazione alla mansione e ai rischi specifici
- d. Indicazione della tipologia della limitazione per i lavoratori idonei con prescrizione o parzialmente idonei

Il coordinatore dei medici competenti elabora una relazione unificata nella quale sono contenuti i dati riepilogativi forniti dai singoli MC.

1. LAVORATORI NON ESPOSTI A RISCHI PER I QUALI E' PREVISTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Direttore della UOC Risorse Umane, per le finalità di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/08, può richiedere al Collegio Medico Legale (ex art.5, comma 3, L. 300/70), di sottoporre a visita medica i lavoratori neo assunti ma non destinati ad attività lavorative che comportino esposizione a rischi per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria o, già in servizio, ma che non siano soggetti a Sorveglianza Sanitaria, per il controllo della idoneità Direzione al lavoro cui il lavoratore stesso è destinato.

	PROCEDURA GESTIONALE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E PER IL CONTROLLO DELLA IDONEITA' FISICA PER LE FINALITA' DI CUI agli art. 18,25,39,41 del D. Lgs. 81/08	ASP CL DIREZ.GEN.
		P.S.S.
		Ed. 01 Rev. 00
		Pag. 16 di 16

6. ARCHIVIAZIONE

7. REVISIONE

La presente procedura può essere integrata o modificata su specifica richiesta dei soggetti interessati da sottoporsi all'esame del GLAM. In caso di mancato accordo all'interno del GLAM decide il DG.

Data	Descrizione	Redatto	Verificato Dir. Sanitario	Approvato Dir. Generale
10-01-12	Prima Emissione	F. Iacono A.Salvo T. Leuzzi F. Vancheri M.A. Campo C. Rizzo N. Baretti	G. Sampieri	S.P.Cantaro

Verbale consensus conference. Del 19/01/2012